

Roma 28/11/2013

Carissimi Colleghi, finalmente abbiamo concretizzato un risultato di rilievo, per quanto riguarda l'attuale ed il futuro, per l'occupazione dei *fisioterapisti non vedenti e ipovedenti*.

E' opportuno, per tanto, percorrere le tappe più significative, supportando la narrazione storica, mediante i documenti che sono stati prodotti e che costituiscono lo strumento operativo per i soci fisioterapisti disoccupati e per i Colleghi Coordinatori Regionali e Provinciali, investiti del ruolo di facilitatori del processo di inserimento lavorativo dei predetti.

Il primo documento, qui riportato integralmente, è:

"A Lume di Legge"

Supplemento al «Corriere Braille»

Anno 68 n. 15

1-15 agosto 2013

ha curato la realizzazione del presente numero

Paolo Colombo Coordinatore del CdG.

Finalmente i terapisti della riabilitazione non vedenti ex legge 29 del 1994 sono stati riconosciuti equipollenti ai fisioterapisti

Un primo notevole risultato del tavolo tecnico istituito sui problemi del lavoro dei non vedenti, è senz'altro quello del riconoscimento dell'equipollenza della figura del terapeuta della riabilitazione ex legge 29 del 1994 a quella del fisioterapista. Era un problema che oramai si trascinava senza apparenti possibili soluzioni, da circa vent'anni, e che ora sembra finalmente risolto.

Qui di seguito riportiamo il testo di una e-mail del dr. Giovanni Leonardi, Direttore Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute, che chiarisce definitivamente la questione, come esteso nel testo della circolare 317/2012.

«In riscontro alla nota n. 0015966 del 14 dicembre 2012 si rappresenta che la ricostruzione prospettata da codesto Dicastero, nonché la soluzione proposta appaiono aderenti al dettato normativo. Infatti, il decreto ministeriale 27 luglio 2000 prevede l'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea) di fisioterapista.

Ad ulteriore riprova, si menziona, altresì, tra le numerose pronunce giurisprudenziali, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6444 del 28 ottobre 2011, che ha ricostruito in un caso concreto i rapporti tra la nuova professione sanitaria ed il vecchio titolo di terapeuta della riabilitazione. Si è dell'avviso, pertanto, che il fisioterapista non vedente abbia diritto all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, restando impregiudicato anche il diritto dei terapisti della riabilitazione non vedenti, che abbiano conseguito il relativo titolo prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Il Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi».

Ad ulteriore riprova di quanto sopra esposto, si riporta anche il testo del decreto emanato.

«Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e

tecnologica, Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base; Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta

1) I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della Sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A Diploma universitario Fisioterapista - Decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della Sanità;

Sezione B Titoli equipollenti

Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1;

Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della Sanità e normative regionali;

Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Legge 11 novembre 1990, n. 341;

Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Terapista della riabilitazione dell'apparato motorio - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge n. 403 del 1971).

2) L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Malgrado l'iniziale entusiasmo, da una più attenta analisi del testo sopra riportato, emergevano delle perplessità da parte di questo Comitato, sulla forza del provvedimento e sulla sua efficacia. Di conseguenza, venivano richiesti opportuni chiarimenti ai giuristi operanti presso la Direzione Nazionale dell'U.I.C.I.

A rispondere è stato il Dott. Alessandro Locati, di cui si riporta di seguito il testo integrale:

- > "In riferimento ai quesiti di cui alla e-mail 11.8.2013, si conferma che la posizione ufficialmente espressa dal Ministero della Salute consente l'assunzione dei fisioterapisti non vedenti attraverso il meccanismo del collocamento obbligatorio di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29.
- > Infatti, nella nota a firma del Dr. Leonardi (che risponde ad analoga interpretazione proposta dal Ministero del Lavoro), si specifica chiaramente che l'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea triennale) di fisioterapista è valida a tutti gli effetti di legge, come confermato anche dalla importante sentenza citata.
- > Di conseguenza, e questo è il punto di maggiore rilievo, i fisioterapisti non vedenti hanno diritto all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 29/1994, valido ai fini del collocamento obbligatorio, così come avvenuto in passato per i terapisti della riabilitazione, che si svolgerà secondo i medesimi criteri individuati dalla normativa in vigore.
- > Pertanto, qualunque comportamento difforme tenuto dalle ASL o altre strutture obbligate all'assunzione, potrà essere segnalato sia al Ministero della Salute che al Ministero del Lavoro, che potranno provvedere per il seguito di competenza.
- > Con i migliori saluti.
- >
- > Alessandro Locati

I chiarimenti appena riportati, hanno consentito al Comitato di affermare in sede di Assemblea Nazionale dei Massofisioterapisti e Fisioterapisti, svoltasi a Napoli l'8 settembre 2013, che uno degli obiettivi più importanti del proprio mandato era stato finalmente raggiunto! Nella circostanza sopra citata, era presente l'Avvocato Paolo Colombo, a cui il Comitato ha espresso la propria soddisfazione per i risultati positivi di cui si è detto e, nel contempo, avendogli richiesto ulteriori delucidazioni, relativamente agli aspetti pratici con cui questa "legge" può essere utilizzata facilmente dal singolo Collega per "procacciarsi" il "diritto al posto di lavoro, Colombo si impegnavo pubblicamente a fornire le informazioni richieste.

Il Comitato non ha quindi indugiato nel dettagliare e formalizzare la richiesta all'Avvocato Colombo, il cui riscontro è stato fornito ancora una volta dal dott. Locati, di cui vengono riportati i testi integrali:



Comitato Tecnico-scientifico Nazionale dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti

Organo consultivo della Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti

ROMA 17/10/2013

All'Avv. Paolo Colombo

Coordinatore Nazionale Settore Lavoro

U.I.C.I.

Via Borgognona 38, ROMA

Oggetto: Modalità di accesso al lavoro per i Fisioterapisti non vedenti e ipovedenti.

Gentilissimo Paolo, facendo seguito a quanto convenuto relativamente ai fatti discussi in sede assembleare a Napoli, il 08/09 u.s, lo scrivente Alfio Pulvirenti, per conto del Comitato di categoria, chiede a Te, nel ruolo che rivesti, di volerLO erudire, nel dettaglio, relativamente all'implementazione della pratica amministrativa per il perfezionamento dell'assunzione obbligatoria dei Fisioterapisti non vedenti, sulla stregua di quanto previsto per i terapisti della riabilitazione, anche alla luce degli ultimi sviluppi espressi dal direttore Giovanni Leonardi e confermati dall'avvocato Alessandro Locati circa l'uso dello strumento della legge 29/94 a tale scopo.

In particolare ti chiediamo:

- il Fisioterapista non vedente e/o ipovedente, una volta conseguito il diploma di laurea abilitante all'esercizio della professione, a chi si deve rivolgere e di quali documenti deve essere munito al fine di far valere il proprio diritto di assunzione obbligatoria?
- è corretto sostenere l'opportunità anche da parte dei fisioterapisti in possesso di diploma di laurea, di provvedere a perfezionare l'iscrizione all'albo dei terapisti della riabilitazione, così come previsto dal D.M. 775 del 22 dicembre 1994

(pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1995, n. 203)

“Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti”.

- Chi ha, a rigore di legge, l'onere di ricognizione delle vacanze della specifica professione in seno agli enti pubblici e privati e a chi, eventualmente, vanno segnalate le vacanze riscontrate?

- Chi, a rigore di legge, deve richiedere all'ente tenuto ad assumere un fisioterapista non vedente, di adempiere, nella circostanza specifica, a tale obbligo?

La Necessità di conoscere la corretta procedura relativa al perfezionamento dell'assunzione obbligatoria dei fisioterapisti non vedenti, è da intendersi estensibile a tutti i Colleghi e gli organi di rappresentanza locale dell'U.I.C.I. per favorire la standardizzazione della prassi, così come delle indicazioni circa il come poter ricorrere, e a chi indirizzare il ricorso, nel caso di inadempienza dell'obbligo di assunzione da parte dell'ente che è tenuto ad assumere.

A nostro parere, qualora già non esista, necessita istituire un osservatorio relativo alla rilevazione delle vacanze, almeno in seno alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Pubbliche o private convenzionate.

Sulla base di questi semplici input, potresti, cortesemente, enunciare nel dettaglio i vari passaggi in modo che, venendone poi informati, gli interessati possano attivarsi autonomamente senza rendere ulteriormente gravosa la mole di lavoro svolta dagli uffici sezionali e/o centrali?

Resto in attesa di un Tuo qualificato tempestivo riscontro e colgo l'occasione per salutarti cordialmente a nome e per conto del comitato di cui sono membro.

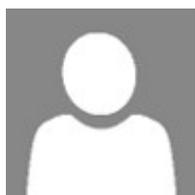
Alfio Pulvirenti

A rispondere formalmente alla richiesta che la Collega Mirella Gavioli, in qualità di responsabile organizzativa ed operativa del comitato, ha trasmesso a Colombo il documento appena riportato, è stato il Dott. Alessandro Locati, di cui si riporta il testo integrale:

- Richieste Comitato Tecnico-scientifico Nazionale dei Fisioterapisti

Alessandro Locati
10:11

A: mirella.gavioli@gmail.com, alfiopulvirenti2009@live.it
Cc: Paolo Colombo



- In riferimento alle richieste contenute nel documento del Comitato Tecnico-scientifico Nazionale dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti circa le modalità di accesso al lavoro, si possono fornire le seguenti informazioni.

Come già confermato in precedenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero della Salute l'assunzione dei fisioterapisti non vedenti deve avvenire attraverso il meccanismo del collocamento obbligatorio di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 e del successivo D.M. 22 dicembre 1994, n. 775.

Ciò in base all'equipollenza tra il previgente diploma di terapeuta della riabilitazione e il diploma universitario (oggi laurea triennale) di fisioterapista che deve essere considerata valida a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'iscrizione nell'elenco di cui alla legge 29/1994, valido ai fini del collocamento obbligatorio secondo i criteri individuati dalla normativa in vigore.

Pertanto, la domanda di iscrizione all'Albo professionale deve essere rivolta ai direttori degli uffici regionali del lavoro anche tramite i centri provinciali per l'impiego.

La documentazione da presentare comprende il titolo di studio conseguito (Diploma Universitario o titolo equipollente ai sensi delle leggi vigenti) e certificato sanitario pubblico dal quale risulti lo status visivo, vale a dire che il richiedente sia privo della vista o disponga di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti (la certificazione può, ovviamente, fare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001).

Tutta l'attività ispettiva concernente il rispetto delle normative sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità (comprese le normative speciali per i non vedenti), spetta all'Ispettorato del lavoro cui vanno formalmente segnalate tutte le eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Solo tale ufficio ha, infatti, il potere di iniziare le procedure di avviamento obbligatorio (nel caso di datori pubblici) e di irrogare in ogni caso le sanzioni previste dalle normative vigenti. La normale attività amministrativa concernente il collocamento al lavoro spetta, invece, ai centri provinciali per l'impiego.

Al riguardo, si conferma l'importanza di segnalare per iscritto qualunque caso concreto di comportamento difforme tenuto dalle strutture obbligate all'assunzione o dagli uffici competenti del Ministero del Lavoro, in modo che si possa procedere ad una comunicazione formale sia al Ministero della Salute che al Ministero del Lavoro per provvedere per il seguito di competenza.

Cordialmente.

In conclusione, ora starà ai Colleghi neolaureati avvalersi della norma che sancisce il diritto al lavoro, che, proprio perchè "nuova", potrebbe non incontrare facilmente il favore dei soggetti tenuti ad applicarla ma, a questo proposito, ricordiamo come anche la legge 104, fruita oggi dagli aventi diritto e non solo, a suo tempo, ebbe molta opposizione.

Necessiterà Pertanto, far fare a questa norma, il "fisiologico rodaggio", nella consapevolezza che

ogni problema che si presenti in questa fase, deve essere tempestivamente segnalato al Comitato, per gli opportuni adempimenti e supporti, e rappresentato anche al Dott. Alessandro Locati, quale “garante” delle eventuali risoluzioni possibili.

Tanto si riporta per quanto di competenza del comitato di rappresentanza professionale della categoria non vedenti e ipovedenti.

Per il comitato tecnico

scientifico nazionale massofisioterapisti e fisioterapisti U.I.C.I

dott. Alfio Pulvirenti